linea materna e la paterna per le sanzioni pecuniarie[106]. Ed anche la disposizione che esclude la donna dall'eredità sulla «terra salica»[107] – secoli più tardi richiamata per disciplinare la successione al trono dei soli discendenti maschi del re – si richiama a consuetudini antiche. Il tessuto delle disposizioni del *Pactus* è certamente risalente, ma vi sono aspetti che attestano un'impostazione meno primitiva, ad esempio in tema di prova testimoniale. Non mancano segni di interventi normativi dovuti alla volontà del re Clodoveo, che negli anni successivi all'approvazione del *Pactus* interverrà con importanti nuove norme, come interverranno con altri Editti i suoi successori[108].

5. *Il diritto longobardo*

Ancora differente fu la vicenda delle fonti del diritto nel Regno longobardo. Scesi in Italia nell'anno 568, i Longobardi – popolo di origine scandinava, ma più tardi passato nella Pannonia, la moderna Ungheria – giunsero dopo tre anni di assedio, sotto la guida del re Alboino, ad espugnare Pavia, già capitale del Regno ostrogoto nell'età di Teodorico, che fu la capitale del nuovo regno. Un regno che nel tempo si estese all'Italia settentrionale e centrale, sino a Spoleto e a Benevento, ripartito in trenta territori facenti capo ad altrettanti duchi. Si noti l'adozione del termine militare tardo-antico di *dux* per indicare un'autorità completamente diversa rispetto a quella bizantina di egual nome, in quanto il duca longobardo – analogamente al conte franco, il cui nome ha la medesima origine militare romana: *comes* – esercitava ad un tempo il potere militare, civile e giudiziario. Ed era caratterizzato da una forte autonomia rispetto al re e dalla genesi familiare e militare del suo potere, secondo la tradizione germanica.

Tre quarti di secolo dovevano trascorrere, prima che nell'anno 643 un longobardo, il re Rotari, assumesse l'iniziativa di far codificare le consuetudini del suo popolo, che in precedenza non erano mai state redatte per iscritto. E come già presso i Visigoti e presso i Franchi, la lingua usata fu quella latina: la lingua dei vinti, considerata evidentemente più acconcia ad esprimere con precisione i contenuti di un diritto che pure ben poco aveva di romano. Anche l'Editto di Rotari[109], come

[106] *Pactus legis Salicae*, 58.

[107] *Pactus legis Salicae*, 59 § 6: «de terra vero salica nulla in muliere hereditas est, sed ad virilem sexum, qui fratres fuerint, tota terra pertineat». Non è però esatto che le donne fossero escluse da ogni successione immobiliare [Lévy e Castaldo 2002, p. 1106].

[108] *Capitularia* I-VI, ed. in MGH, *Legum sectio* IV.1, pp. 238-250.

[109] Rothari, *Edictum*, ed. Bluhme, in MGH, *Leges* IV, *Edicta regum Langobardorum*, Hannover, 1868, rist. 1969. Testo con traduzione italiana e note: *Le leggi dei Longobardi*, a cura di C. Azzara e S. Gasbarri, Milano, 1992, nuova ed. Roma, 2004.

già la Legge Salica, è per gran parte dei suoi 388 capitoli dedicato alla specificazione delle ammende inflitte per ciascun possibile atto illecito, con un'enumerazione analitica dell'ammontare di ciascuna in base alla gravità del danno che giunge sino a differenziare la multa per la frattura di ciascun dito della mano[110]. Le ammende andavano per metà all'offeso o alla sua famiglia, per metà al re[111]: un segno del carattere ormai in parte pubblico del sistema delle sanzioni. È da sottolineare che, in coerenza con il principio della personalità della legge, Rotari volle che l'Editto si applicasse alla sola popolazione longobarda del regno, non ai Romani.

Accanto al nucleo principale delle norme di origine consuetudinaria, l'Editto di Rotari contiene anche importanti disposizioni volute dal re a tutela del potere monarchico. La pena capitale per chi attenti alla vita del re[112], il divieto di migrazioni interne[113], l'impunità per chi commetta omicidio per ordine del re[114] ed altre ancora hanno certamente questa origine. È poi senz'altro significativo che nel prologo alcune frasi siano desunte alla lettera da testi giustinianei[115], pur in un contesto germanizzante, che include non pochi termini propri del linguaggio dei Longobardi: le consuetudini della stirpe (*cavarfrede*), la composizione pecuniaria per l'omicidio (*wergeld*), la vendetta (faida, *fehde*), la dote portata dalla sposa (*faderfio*, danaro del padre), la donazione nuziale del marito (*morgengabe*, dono del mattino) e molte altre. Tra i mezzi di prova, i soli inclusi sono il duello e il giuramento; chi veniva accusato di un atto illecito poteva scagionarsi mediante un giuramento di «purificazione» («se eduniare») di dodici «sacramentali», cinque dei quali scelti dall'accusatore e cinque dall'accusato che si aggiunge ad essi come sesto[116]: occorreva l'unanimità dei dodici per ottenere l'effetto liberatorio[117]. È una procedura arcaica, solo in parte riscontrabile nella prassi giudiziaria coeva: nei placiti longobardi a noi giunti il duello non figura mai, mentre il giuramento non si conforma esattamente alla normativa di Rotari[118].

La disciplina legislativa dell'editto è tutt'altro che banale o primitiva: ad esempio in tema di tentativo di reato distingue con cura tra

[110] Roth. 114-118.
[111] Roth. 9, 13; 18; 19 e altrove.
[112] Roth. 1.
[113] Roth. 177.
[114] Roth. 2; cf. Roth. 11.
[115] Dalla Nov. 7 di Giustiniano.
[116] Roth. 359 *de sacramentis*.
[117] Roth. 363.
[118] Si veda ad esempio il processo dell'anno 715, in *Codice diplomatico longobardo*, ed. L. Schiaparelli, Roma, 1929-1933, n. 20, vol. I, pp. 77-84 (S. Genesio presso S. Miniato, 5 luglio 715), ove i sacramentali sono scelti in modo non conforme alle prescrizioni di Rotari.

atti preparatori, tentativo e reato perfetto, assegnando pene diverse per ciascuna di queste tre ipotesi[119], in ciò distanziandosi dalla tradizione romana che colpiva l'autore del tentativo con la stessa pena irrogata a chi avesse portato a termine il reato. Un'impostazione, questa, che influenzerà l'intero corso del diritto penale successivo [Cavanna 1970], sino al presente.

Meno di un secolo più tardi, gli editti emanati negli anni dal 712 al 744 da un altro re longobardo, Liutprando[120], hanno carattere molto diverso. Il re si era convertito dall'arianesimo al cattolicesimo, e con lui l'intero suo popolo. E l'influenza della Chiesa – che ha operato come un lievito all'interno della società barbarica [Vismara 1976] – si coglie chiaramente in una serie di disposizioni di legge che, tra l'altro, consentono la manomissione del servo davanti all'altare[121], migliorano la posizione successoria delle figlie in assenza di figli maschi[122], riconoscono l'asilo ecclesiastico[123], recepiscono alcuni impedimenti matrimoniali propri del diritto canonico[124], semplificano la procedura per le donazioni a chiese[125], permettono di disporre una parte dei propri beni a favore dell'anima attraverso lasciti pii[126]: quest'ultima norma apriva per la prima volta una breccia verso l'introduzione della successione volontaria. Altre norme testimoniano per certi aspetti un'influenza più diretta del diritto romano e segnano un'evoluzione rispetto all'età di Rotari: tra queste, sono importanti le norme che aggravano le sanzioni per l'omicidio[127] e valorizzano la prova per testimoni[128]. In tema di prove Liutprando dichiara tra l'altro di non ritenere il duello un mezzo di prova attendibile, ma di non essere in grado di vietarlo perché i Longobardi lo volevano ad ogni costo conservare[129]. Venne introdotto inoltre il ricorso in appello al re, sanzionando in misura diversa i giudici autori di decisioni contrarie alla legge e quelli che avessero emesso decisioni risultate ingiuste ma assunte discrezionalmente («per arbitrium») in assenza di norme specifiche di legge[130].

[119] Roth. 139-141.

[120] Editti di Liutprando in MGH, *Leges* IV, ed. Bluhme, Hannover, 1868.

[121] Liutpr. 23: è la *manumissio in ecclesia* introdotta da Costantino.

[122] Liutpr. 1-4.

[123] Liutpr. 143.

[124] Liutpr. 32; 33 (il re dichiara di aver proibito le nozze tra cugini per espresso invito del papa); 34 (la parentela spirituale di padrino o madrina costituisce un impedimento).

[125] Liutpr. 73.

[126] Liutpr. 6; più tardi lo stesso Liutprando precisò che la donazione non poteva ledere la legittima (Liutpr. 65).

[127] Liutpr. 20; 65: in luogo del guidrigildo, la perdita di tutti i beni e per chi non ha sostanze la perdita della libertà e la consegna nelle mani dei parenti dell'ucciso.

[128] Liutpr. 8; 15 [Sinatti d'Amico 1968].

[129] Liutpr. 118.

[130] Liutpr. 28 [A. Padoa-Schioppa I 1967].

A differenza di Rotari, Liutprando intese di regola legiferare per tutti i suoi sudditi, non solo per i Longobardi. Un editto consente al longobardo di abbandonare la propria legge nazionale per abbracciare la legge romana e viceversa[131]. E la disposizione ora citata è un segno della crisi incipiente del sistema della personalità del diritto, in un'età in cui, ormai, i negozi tra Longobardi e Romani stavano divenendo sempre più frequenti.

Pochi decenni più tardi, nell'anno 774, il Regno longobardo cadeva con la sconfitta in battaglia del re Desiderio ad opera del giovane re dei Franchi, Carlo, chiamato in soccorso dal papa. Iniziava anche in Italia l'età carolingia. Ma il lascito del diritto longobardo non scomparve affatto, perché gli editti rimarranno per secoli ancora in vigore e influenzeranno le consuetudini del regno sino all'età comunale ed oltre.

Se si osserva il diritto dell'età longobarda dall'angolo visuale della giustizia, tra tutti il più espressivo per valutare le luci e le ombre di un ordinamento, colpisce la distanza tra la normativa ancora arcaica dell'Editto di Rotari e la realtà attestata da alcuni dei 28 processi dei quali ci sono pervenuti gli atti per i due secoli della dominazione in Italia. E colpisce la schiettezza che traspare da documenti che mostrano al vivo una giustizia tutt'altro che formale nel suo funzionamento.

Sin dal secolo VII risulta che i giudici accertassero i fatti della lite mediante strumenti ben lontani dalle procedure ordaliche del duello e del giuramento: sopralluoghi di esperti e testimonianze raccolte da notai di fiducia del re costituiscono la base delle pronuncie in giudizio. Così nel più antico processo di cui è rimasta la documentazione [Bognetti 1968, vol. I, pp. 214 ss.], celebrato a Piacenza nel 674[132], così a Siena e a Pavia nel 715[133]. D'altra parte, troviamo applicata la procedura germanica del giuramento prestato da sacramentali (uomini legati ad una delle parti da vincoli di solidarietà, non testimoni dei fatti) non solo in cause laiche ma anche in cause ecclesiastiche[134]. Talora i documenti rivelano come il processo davanti ai giudici delegati dal re riuscisse a ottenere testimonianze sincere e anche rischiose per chi le prestava[135].

[131] Liutpr. 91 *de scrivis*: questo celebre capitolo consente di «subdiscendere de lege», ma solo per i contratti.

[132] *Codice diplomatico longobardo* III/1, n. 6, a cura di C. Brühl, Roma, 1973, pp. 21-25.

[133] *Codice diplomatico longobardo* I, nn. 19-20, a cura di L. Schiaparelli, Roma, 1929, pp. 61-84.

[134] *Codice diplomatico longobardo* III/1, n. 6, p. 25.

[135] *Codice diplomatico longobardo* I, n. 19, p. 74: un testimone riferisce che il gastaldo di Siena lo aveva diffidato dal presentarsi al delegato del re, ma che egli aveva ciò nonostante deciso di portare la sua testimonianza a favore di Arezzo, quanto ai confini della diocesi.

In un caso eccezionale il vescovo di Siena arrossendo confessa davanti al re di essere nel torto nei confronti della diocesi vicina di Arezzo[136]. In altri casi – come in un processo beneventano dell'anno 762 – risulta evidente come la pressione di personaggi influenti potesse risultare determinante nel far naufragare davanti ai giudici le buone ragioni di un litigante più debole: contro un potente abate, per un gruppo di uomini già liberati dallo stato servile a nulla valsero davanti al duca i documenti di manumissione che pure erano stati da loro regolarmente ottenuti e confermati anni prima[137].

6. *Gli Anglosassoni*

Anche l'Inghilterra, che nella parte meridionale dell'Isola era stata romanizzata nell'età imperiale, venne conquistata da popolazioni germaniche che si suddivisero il territorio dando vita sino a dieci regni diversi, poi nel corso del tempo ridotti a quattro attraverso guerre e alleanze dinastiche. Gli Angli, i Sassoni e gli Juti (una popolazione che si insediò nel territorio del Kent) dominarono l'Isola dal secolo IV in poi. Il cristianesimo fu portato in Inghilterra dal monaco, poi vescovo, Agostino sotto l'impulso del grande pontefice Gregorio I, dunque alla fine del secolo VI[138]. Ci sono rimasti diversi testi di leggi che, a differenza di quelle del continente, sono redatte nella lingua germanica e non in latino. Il più antico testo normativo del diritto anglosassone, risalente al re del Kent Etelberto e all'anno 602-603, prescrive al primo capitolo le ammende dovute da chi si renda colpevole del furto di beni di vescovi e chierici[139] e contiene negli altri 90 brevi capitoli un catalogo di ammende per i vari illeciti, seguendo l'impostazione tipicamente germanica delle composizioni pecuniarie specificamente indicate per sanare gli illeciti e le offese.

Altre raccolte hanno natura analoga. Particolare importanza presentano le leggi di un grande monarca, il re Alfredo (890-940). Egli concepiva la legge – che volle redigere nella lingua comune – come traduzione scritta di consuetudini ma anche come espressione della volontà di legiferare da parte del re[140]. Irrogò con larghezza

[136] *Codice diplomatico longobardo* III/1, n. 13, p. 61: il vescovo di Siena «statim coram omnibus inrupit in faciem...».

[137] *Codice diplomatico longobardo* IV/2, n. 45, a cura di H. Zielinski, Roma, 2003.

[138] Beda (673-735), *Historia ecclesiastica*, I. 27.

[139] Aethelberth, 1 (*Die Gesetze der Angelsachsen*, hrsg. F. Liebermann, 1903-1916, rist. Aalen, 1960, vol. I, p. 3): il furto di un bene mobile della Chiesa merita una multa pari a dodici volte il valore della cosa rubata, per quello ai danni del vescovo il multiplo è undici, per il furto ai danni di un libero il multiplo è di tre volte, cui si aggiunge l'ammenda destinata al re (Aethelbert, 1 e 9).

[140] Hudson in OHLE, II, pp. 19-25.